

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLA CONNESSIONE AD INTERNET

Visto Il D Lgs.196/2003. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Visto Il Piano Nazionale Scuola Digitale, pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015).

Visto Il Regolamento generale per la protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016).

Visto il DM 105 del 26 aprile 2022.

Visto L. 71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Visto La nota MIUR Prot.5515 del 27/10/2017.

Visto Il D.M 161 del 14 giugno 2022 "Piano Scuola 4.0".

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso delle risorse informatiche dell'Istituzione scolastica (rete, dispositivi hardware e software).

Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti interni che sono autorizzati ad accedere ai dispositivi e alla rete della scuola: impiegati amministrativi, docenti, educatori, collaboratori scolastici e alunni. Si applica anche agli utenti esterni, quali i collaboratori occasionali e le ditte fornitrici di hardware e/o software che effettuano attività di manutenzione.

Art. 2 Diritti e Responsabilità

Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse informatiche e digitali, dei servizi/programmi e dei dati ai quali ha accesso. Tutti i soggetti interagenti col sistema informatico dell'Istituto sono anche responsabili di eventuali danni erariali conseguenti.

Tutti gli utenti che utilizzano internet devono rispettare:

- La legislazione vigente che disciplina la comunicazione su internet;
- La netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete);

Tutte le parti chiamate in causa dal presente documento sono tenute a leggerlo attentamente.

La scuola propone di utilizzare internet al fine di promuovere il successo di ciascun alunno in ambito didattico, attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione.

Il curriculum scolastico prevede che **gli studenti** imparino a reperire materiale, recuperare

documenti e scambiare informazioni attraverso l'uso delle TIC. L'accesso ad internet diventa strumento di acquisizione del sapere che si affianca agli strumenti tradizionali e lo rende oggetto di particolare attenzione per la formazione dei giovani.

Per i **docenti**, la possibilità di accedere da scuola alle risorse documentarie tramite internet diviene un fattore imprescindibile per lo svolgimento della professione e per un uso corretto ed efficace delle nuove tecnologie per la didattica. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on line, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di internet e di insegnarne un uso accettabile e responsabile.

Per il **personale ATA**, oltre alle attività legate alle proprie mansioni, l'utilizzo di internet è consentito e promosso per tutte quelle attività legate all'aggiornamento e formazione del proprio profilo professionale.

Art. 3 Utilizzo dei dispositivi digitali di proprietà della scuola

Il dispositivo digitale affidato ai soggetti indicati nell'art. 1 è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività professionale/didattica può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Pertanto:

- il dispositivo con profilo di accesso istituzionale con dominio **ic4fe.istruzioneer.it** deve essere protetto da password; essa non deve essere divulgata.
- Il dispositivo deve essere **spento al termine dell'orario delle lezioni o di servizio**.
- Al termine di qualunque sessione di lavoro è **obbligatorio uscire dall'account**.
- È vietato installare autonomamente programmi informatici sui server e sui Pc salvo autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico o del personale da esso indicato.
- I software utilizzabili sono esclusivamente quelli autorizzati dalla scuola.
- È vietato modificare le caratteristiche impostate sul proprio dispositivo, salvo autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico o del personale da esso indicato.
- Non è consentito salvare file contenenti dati sensibili e/o materiale personale sui dispositivi.
- Per utilizzare hard disk esterni quali pennette usb, schede SD o micro SD o altri supporti di memorizzazione personali è necessario fare preventivamente una scansione antivirus.
- Durante le attività, gli studenti non possono utilizzare file eseguibili (salvo gli applicativi di comune utilizzo) e utilità di sistema.

Pur ponendo in atto tutte le misure preventive in suo possesso, la scuola declina ogni responsabilità da ogni incidente che possa verificarsi per un'eventuale infezione da virus.

Art. 4 Utilizzo della rete informatica

La rete didattica dell'Istituto è fisicamente separata dalla rete amministrativa. Ogni plesso dispone di una rete dedicata.

Nell'utilizzo della rete informatica è fatto divieto di:

- agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della Rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti.
- Installare componenti hardware non compatibili con l'attività istituzionale e non preventivamente autorizzati dalla dirigenza o da altro incaricato.
- Rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware (firewall, switch, punti LAN, access point).
- Utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività di altri utenti, per leggere, copiare o cancellare file e software di altri utenti.
- Utilizzare software visualizzatori di pacchetti TCP/IP (sniffer), software di intercettazione di

tastiera (keygrabber o keylogger), software di decodifica password (cracker) e più in generale software rivolti alla violazione della sicurezza del sistema e della privacy.

- Usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi.

Art. 5 Utilizzo di internet

L'Istituto mette a disposizione in tutti gli spazi l'accesso ad Internet esclusivamente per scopi didattici, professionali, formativi ed educativi. È vietato qualsiasi utilizzo diverso da quelli sopra indicati.

Nell'uso di internet **non sono consentite** le seguenti attività:

- l'uso di internet per motivi personali;
- l'accesso a siti inappropriati;
- Il download di software e di file non necessari all'attività istituzionale;
- l'utilizzo di programmi per la condivisione e lo scambio di file in modalità peer to peer;
- l'accesso a flussi in streaming audio/video da Internet per scopi non istituzionale;
- la violazione delle leggi sui diritti d'autore (cfr. Allegato 1);
- qualsiasi attività che possa in qualche modo recare danno all'Istituto o a terzi.

La connessione wi-fi della scuola avviene tramite password.

Gli studenti non possono accedere ad internet se non autorizzati.

Art. 6 Utilizzo della posta elettronica assegnata dall'Istituto

La casella di posta elettronica assegnata dall'Istituto è uno strumento di lavoro e le persone assegnatarie delle email con dominio @ic4fe.istruzioneer.it sono responsabili del loro corretto utilizzo:

- È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica dell'Istituto per la partecipazione a dibattiti, forum, mailing-list, iscrizione a siti e/o piattaforme e più in generale, altri scopi che non sono pertinenti all'attività scolastica.
- È obbligatorio controllare i file attachment (allegati) di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web, HTTP o FTP non conosciuti) e accertarsi dell'identità del mittente.
- Non è consentita la trasmissione a mezzo di posta elettronica di dati sensibili, confidenziali e personali di alcun genere, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e inerenti le ragioni di servizio.
- Non è consentito inviare tramite posta elettronica informazioni quali user-id, passwords, configurazioni della rete interna, indirizzi e nomi dei sistemi informatici.
- Previa autorizzazione dei tutori legali (*così come riportato nel documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/11/2023 "Informativa e liberatoria per l'utilizzo della piattaforma G Workspace for Education dell'I.C. G. PERLASCA"*) un indirizzo e-mail può anche essere attribuito ad un gruppo di studenti o ad una classe nel caso di attività didattiche che prevedano scambio di informazioni con altri gruppi di studenti o classi nell'ambito di una precisa programmazione di una disciplina. Nell'uso di tale account, gli studenti devono attenersi al presente regolamento e riferire al docente o ai responsabili del team digitale se ricevono e-mail dal contenuto inappropriato; non devono rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone di loro conoscenza.

Art. 7 Utilizzo delle password

Le password per l'accesso alla rete e di accesso agli account "admin" dei dispositivi in dotazione alla scuola sono gestite esclusivamente dall'animatore digitale, dai componenti del team per l'innovazione e dal tecnico informatico.

Nel caso si sospetti che la password sia stata violata, deve esserne fatta immediatamente comunicazione ai soggetti sopra citati e al Dirigente Scolastico.

Le password definitive dei singoli account istituzionali sono di proprietà degli utenti dell'Istituto, i quali avranno cura di non divulgarle. Qualora un utente necessiti di una nuova password deve obbligatoriamente informare la segreteria scolastica che provvederà, attraverso le figure dell'animatore digitale e dei membri del team per l'innovazione, a fornirne una provvisoria.

Qualora un utente venisse a conoscenza delle password di un altro utente, è tenuto a darne immediata notizia, per iscritto, al Dirigente Scolastico.

Art. 8 Utilizzo dei supporti di archiviazione dati esterni

Eventuali supporti di archiviazione dati (dischi, nastri, DAT, chiavi USB, CD e DVD) contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato. Tali supporti contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere custoditi in spazi chiusi a chiave.

Art. 9 Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo

L'utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo (carta, inchiostro, toner, cartucce e ogni tipo di supporto digitale) è riservato esclusivamente a compiti di natura strettamente istituzionale e didattica.

Devono essere evitati in ogni modo sprechi dei suddetti materiali, utilizzi eccessivi e/o non adeguati. È cura dell'utente effettuare la stampa di dati sensibili e/o giudiziari solo se strettamente necessaria e di ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni e non lasciare stampe in coda al termine dell'utilizzo.

Art. 10 Utilizzo di altre strumentazioni informatiche di proprietà della scuola

Gli utenti sono responsabili dell' utilizzo di qualunque dispositivo di proprietà della scuola, che possono usare esclusivamente per scopi didattici.

Gli studenti e il personale esterno (tecnici informatici e consulenti) possono accedervi solo in presenza di un docente.

Gli utenti sono responsabili anche della manutenzione ordinaria (pulizia dei filtri e degli schermi, corretto stato dei cavi di alimentazione e di collegamento, conservazione di pennarelli digitali, telecomandi, ecc.).

Si ricorda che:

- gli schermi devono essere puliti solo con un panno asciutto;
- la polvere è estremamente dannosa per le apparecchiature informatiche, e quindi si richiede una particolare cura da parte degli utenti (non utilizzare il gesso vicino a PC e Digital Board, non appoggiare gli apparecchi a terra o in luoghi in cui si possano impolverare o bagnare).

Per preservare il corretto funzionamento delle Digital Board e dei PC:

- non lasciare accesi gli schermi per lungo tempo inutilizzati;
- al termine della giornata spegnere i dispositivi seguendo la corretta procedura e solo dopo togliere l'alimentazione elettrica attraverso l'apposito tasto e/o spegnendo l'eventuale presa a cui è

collegato.

Il docente avrà cura di riporre il dispositivo utilizzato all'interno dell'apposita custodia e collocarlo nel luogo deputato secondo le disposizioni dei singoli plessi.

Le altre apparecchiature informatiche e digitali devono essere comunque spente alla fine delle attività didattiche secondo le procedure specifiche per ogni dispositivo.

Art. 11 Utilizzo di apparecchiature informatiche personali

Per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchiature informatiche personali (PC portatili, smartphone, tablet, o altro) all'interno dei locali scolastici, tutti gli utenti sono tenuti a fare riferimento al "Regolamento BYOD" (*approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/11/2023*) e rispettare il presente regolamento con specifico riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 12, prestando particolare attenzione alla tutela della Privacy. È fatto divieto agli studenti di utilizzare tali apparecchiature, salvo specifica autorizzazione degli insegnanti per motivazioni strettamente didattiche.

Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy del GDPR 679/2016 e alle norme indicate dal responsabile per la sicurezza dei dati (DPO).

Art. 13 Dirigente e Amministratori di Sistema

Solo il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, può fornire l'autorizzazione a personale interno o esterno per:

- gestire l'hardware e il software di tutte le strutture tecniche informatiche di appartenenza dell'Istituto, collegate in rete o meno;
- gestire esecutivamente gli account di rete e i relativi privilegi di accesso alle risorse;
- utilizzare le password oppure le credenziali di accesso di amministrazione del sistema;
- se rientranti nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori:
 - monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei dispositivi e degli applicativi;
 - creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque account o privilegio;
 - rimuovere software dalle risorse informatiche assegnate agli utenti;
 - rimuovere componenti hardware dalle risorse informatiche assegnate agli utenti.

Allegato 1

La legge sul diritto d'autore

Negli ultimi 15 anni, a partire dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela del software, la spinta dell'Unione europea è stata determinante in materia di diritto d'autore al fine di evitare differenze ed incertezze normative negli stati membri. Anche nell'ordinamento italiano tali disposizioni comunitarie sono state recepite mediante una serie di decreti (D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, *"Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati"*; D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, *"Attuazione della Direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli"*; D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, *"Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti*

connessi nella società dell'informazione", L. 30 dicembre 2023, n. 214) che, di fatto, hanno aggiornato la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (la cosiddetta "Legge sul diritto d'autore").

La legge sul diritto d'autore tutela:

1. le opere letterarie;
2. le opere musicali;
3. le opere coreografiche e pantomimiche;
4. le opere delle arti figurative;
5. i disegni e le opere dell'architettura;
6. le opere dell'arte cinematografica;
7. le opere fotografiche;
8. i programmi per elaboratore;
9. le banche di dati;
10. il disegno industriale/design.

Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera stessa; vi sono due categorie di diritti tutelati:

- diritti morali, non cedibili a terzi (essere riconosciuto autore dell'opera, mantenere l'opera inedita, opporsi a modifiche);
- diritti patrimoniali, cedibili a terzi e che si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell'autore (riproduzione in esemplari, comunicazione e distribuzione, noleggio e prestito, diffusione via etere).

La "Legge sul diritto d'autore" tutela sia da un punto civile (art. 156 e seguenti) sia da un punto di vista penale (art. 171 e seguenti) le opere.

Tutte le opere dell'ingegno pubblicate su internet (testi, immagini, musica, ...) e i siti web, qualora siano creazioni intellettuali nuove ed originali, sono tutelate dalla "Legge sul diritto d'autore"; chi realizza l'opera ha "il diritto di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivata". La condivisione tra utenti di opere protette dal diritto d'autore "anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti [...] mediante reti e connessioni di qualsiasi genere" è stata oggetto di un intervento legislativo (il cosiddetto Decreto Urbani).

La Legge 21 marzo 2004, n. 128, con cui è stato convertito il D.L. 22 marzo 2004, n. 72 (detto Decreto Urbani) è finalizzata a contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno.

Le disposizioni più significative stabiliscono che:

- il reato di duplicazione e diffusione abusiva di opere dell'ingegno viene punito qualora sia commesso per trarne profitto;
- in tale delitto è compreso espressamente l'uso della tecnologia peer-to-peer, quando non sia per uso personale;
- è necessario versare a favore della SIAE un "compenso" sul prezzo di supporti ottici e dei software di masterizzazione;
- nel caso in cui un'opera dell'ingegno venga pubblicata on-line, è obbligatorio fornire un avviso dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
- gli Internet Service Provider (ISP) hanno l'obbligo, su ordine dell'autorità giudiziaria, di rimuovere i contenuti dei siti che violano la normativa in esame, pena una sanzione amministrativa da € 50.000 a € 250.000 per chi non coopera.